



COMUNE DI S. ANDREA FRIUS

-PROVINCIA DI CAGLIARI-

Sede: via E. Fermi, 6 – 09040 Sant'Andrea Frius-

☎ 070 9803191 Fax 070 9803537

REGOLAMENTO COMUNALE

**Per la disciplina della concessione di
sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di
vantaggi economici**

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità
 - a) La concessione di sovvenzioni;
 - b) La concessione di contributi;
 - c) L'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento.
 - a) Per “concessione di sovvenzioni”; si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevanti entità;
 - b) Per “concessione di contributi”: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.
 - c) Per “attribuzione di vantaggi economici” si intendono tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessioni in denaro.

CAPO II CONCESSIONE DI “SOVVENZIONI”

Art. 3 – Soggetti beneficiari delle “sovvenzioni”

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1. Lettera a):
 - a) Le persone fisiche;
 - b) Le persone giuridiche;
 - c) Le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4 – Scopo delle “sovvenzioni”

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai

portatori di handicap, il volontariato e la protezione civile aventi sede anche fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 5 – Carattere delle “sovvenzioni”

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) Straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) Continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 6 – Procedura per l’assegnazione delle “sovvenzioni”

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell’anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l’oggetto dell’iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l’indicazione degli enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l’indicazione dell’entità dell’intervento richiesto.
3. l’assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l’intervento e le eventuali condizioni speciali per l’erogazione.

Art. 7 – Somministrazione delle “sovvenzioni”

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall’atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente

comma 2 la sovvenzione potrebbe essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III CONCESSIONE DI “CONTRIBUTI”

Art. 8 – Soggetti beneficiari dei “contributi”

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) Le persone fisiche;
 - b) Le persone giuridiche;
 - c) Le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 9 – Scopo dei “contributi”

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 10 – Carattere dei “contributi”

1. La concessione dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) Straordinario: in caso di intervento “una tantum” teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b) Continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 11 – Procedura per l’assegnazione dei “contributi”

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 ore del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. La domanda dovrà indicare:
 - a) L'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) Il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) Il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) L'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) L'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
4. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 12 – Erogazione dei “contributi”

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV ATTRIBUZIONE DI “VANTAGGI ECONOMICI”

Art. 13 – Soggetti beneficiari di “vantaggi economici”

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
 - a) Le persone fisiche;
 - b) Le persone giuridiche;
 - c) Le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 14 – Scopo della concessione di “vantaggi economici”

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ed iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 –Prima applicazione del regolamento.

In fase di prima applicazione del presente regolamento la richiesta di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro il 30 aprile 1999.

Art. 17 – Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

n. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al capo II	30
2	Concessione dei contributi di cui al capo III	30
3	Attribuzione di vantaggi economici di cui al capo IV	30

Art. 18 – individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

n. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	“Sovvenzioni” di cui al Capo II	CULTURALE	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT
		RICREATIVO SPORTIVO	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT
		SOCIALE	UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

2	“Contributi” di cui al Capo III	CULTURALE	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT
		RICREATIVO SPORTIVO	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT
		SOCIALE	UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE
3	“Vantaggi economici” di cui al Punto IV	CULTURALE	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT
		RICREATIVO SPORTIVO	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT
		SOCIALE	UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Art. 19 – Interventi per conto dello Stato, di altri enti o privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 20 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto in quanto applicate:
 - a) Le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) Le leggi regionali.
2. Le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 21 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di polizia Municipale.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la Deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.